

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 8.2.1 - SEMPLIFICAZIONE E STARTUP

**Determinazione num. 369**

**Del 07/10/2019**

**Oggetto:** Procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione per mancata conferma del possesso dei requisiti richiesti. Adozione provvedimento finale.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO,  
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

RICHIAMATA le precedente determinazione n. 165 in data 8 maggio 2019, con la quale è stato avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione nei confronti di 47 imprese per mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della verifica dinamica del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, avviata con precedente determinazione n. 27 in data 29 gennaio 2018;

RICHIAMATA altresì la precedente determinazione n. 199 in data 24 maggio 2019, con la quale è stato chiuso il suddetto procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione nei confronti di 15 imprese, erroneamente ricomprese nell'elenco dei destinatari estratto informaticamente;

CONSIDERATO che le 32 imprese definitivamente destinatarie del procedimento potevano presentare entro il 31 maggio 2019 memorie scritte o documenti nonchè l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio relativa alla permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

RILEVATO che da verifiche effettuate nelle banche dati del Registro delle Imprese e con gli uffici competenti è emerso che 16 imprese hanno inviato la suddetta dichiarazione sostitutiva relativa alla permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività e 3 imprese soddisfano i criteri previsti dal DPR 23 luglio 2004, n. 247 che disciplina la cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;

VERIFICATO pertanto che è necessario adottare il provvedimento finale di inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione per le restanti 13 imprese che non hanno presentato memorie scritte o documenti né hanno regolarizzato la propria posizione presentando l'apposita dichiarazione sostitutiva, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative (art. 7 del DM 26 ottobre 2011) per mancata conferma dei requisiti di legge, con particolare riferimento all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

VISTI gli artt. 5 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 e l'art. 26 del d.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253 relativa alla disciplina della professione", secondo i quali l'ufficio del Registro delle Imprese rilascia a ciascun iscritto svolgente l'attività di agente di affari in mediazione la tessera personale di riconoscimento, la cui validità è legata alla procedura di revisione dei ruoli e all'esito positivo dei relativi accertamenti;

RITENUTO pertanto necessario richiedere alle imprese destinatarie del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione la restituzione della tessera personale di riconoscimento eventualmente in loro possesso;

VISTI l'art. 16, commi 6 e 6bis del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5, comma 2 del D.L. n.179/2012, che impongono l'obbligo alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);  
VISTI l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese e gli artt. 9 e 10 del DPR n. 581/1995 che disciplinano il REA;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 366 del 2 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2012, con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dirigente dell'Area Semplificazione e Informazione alle Imprese, ora Area Registro Imprese e Regolazione di Mercato, dott. Giacomo Mazzarino;

### **d e t e r m i n a**

- di iscrivere nel Repertorio Economico Amministrativo la cessazione dell'attività e le conseguenti inattivazione, cancellazione del preposto e chiusura delle unità locali relativamente alle imprese elencate nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione, per le ragioni indicate in premessa;
- di dare atto che alle suddette imprese dovrà essere richiesta la restituzione della tessera personale di riconoscimento eventualmente in loro possesso, come meglio evidenziato nel documento allegato;
- di segnalare il presente provvedimento alle Camere di Commercio territorialmente competenti per la chiusura delle unità locali e la cancellazione delle rispettive posizioni REA, come meglio evidenziato nel documento allegato;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R. della Lombardia qualora si ritenga leso un interesse legittimo o al Giudice Ordinario ove si ritenga leso un diritto soggettivo, entrambi entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;
- di segnalare il presente provvedimento al competente ufficio della Camera di Commercio per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

(Giacomo Mazzarino)  
atto firmato digitalmente